



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di lunedì 12 maggio 2003, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

1) Reclamo A.S. CICALESSE

(avverso decisioni merito gara Mac 3/Cicalese del 9.2.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 88 del 24.3.2003)

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 55 n. 2 N.O.I.F.

2) “ PRO VALDIANO CALCIO

(avverso le sanzioni dell'esclusione dal Campionato di 1° Categoria con assegnazione al Campionato di 2° Categoria per la stagione sportiva 2003/2004, dell'ammenda di € 258,00 e dell'inibizione fino al 16.5.2003 al Sig. Di Brizzi Valente – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 78 del 27.3.2003)

RESPINTO

3) “ POL. VALGUARNERA

(avverso le sanzioni della squalifica del campo di gioco fino al 30.6.2003, dell'ammenda di € 775,00 e delle inibizioni fino al 31.12.2004 inflitte ai Sigg.ri Gulina Gaetano, Profeta Salvatore e Cultraro Salvatore e fino al 31.10.2003 al Sig. Litteri Domenico - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 47 del 3.4.2003)

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 40 n. 7 lett. d/C.G.S. per la parte inerente la sanzione dell'ammenda inflitta alla società e la sanzione dell'inibizione inflitta al Sig. Litteri Domenico;

RESPINTO nel resto

4) Reclamo calciatore GOLLES ANDREA

(avverso la reiezione della richiesta, di svincolo d'autorità, per inattività ai sensi dell'art. 109 N.O.I.F. dalla U.S. Manzanese – Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 23/D del 27.2.2003)

RESPINTO

5) “ N.A.S. LAZIO CALCIO A CINQUE

(avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2003 inflitta ai calciatori Franzoi Daverson e Musti Alessio – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 337 del 18.4.2003)

RESPINTO

6) “ PATERNO' CALCIO

(avverso decisioni merito gara Pescara/Paternò del 19.4.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 248/C del 9.5.2003)

ACCOLTO,

- annulla l'impugnata delibera e per l'effetto infligge alla società Pescara la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2;
- rimette gli atti al Giudice Sportivo per quanto di competenza

7) “ A.C. PAVIA

(avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo, a seguito di vertenza economica con l'U.S. Alessandria Calcio, in relazione al mancato trasferimento dei calciatori Nordi Omar e Ramon Tiziano - Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 19/D Riunione del 22.1.2003)

RESPINTO

8) “ A.C. PAVIA

(avverso la declaratoria di inammissibilità a seguito di vertenza economica con l'U.S. Alessandria in relazione al mancato trasferimento dei calciatori Omar Nordi e Tiziano Ramon - Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 24/D Riunione del 13.3.2003)

ACCOLTO, annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Vertenze Economiche per l'esame di merito

9) Reclamo A.C. ISCHIA

(avverso le sanzioni delle squalifiche fino al 16.2.2006 inflitte ai calciatori Buonocore

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.

Umberto e Piro Salvatore - Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Campania - Com. Uff. n. 80 del
3.4.2003)

Roma 12 maggio 2003